

# STUDIO ASSOCIATO BUSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

### IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO

Il D.L. 78/2010, art. 22, ha compiuto una rivisitazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/73 intitolato "Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche" modificando i commi 4,5,6,7,e 8 di quest'ultimo articolo e dando maggiore forza all'accertamento sintetico, di cui fa parte l'accertamento effettuato in base al cosiddetto redditometro, con lo scopo apertamente dichiarato di adeguarlo al contesto socio economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, **rendendolo più efficace e dotandolo di garanzie per il contribuente anche mediante il contraddittorio.**

Si sa che prima della modifica di cui stiamo parlando attraverso l'accertamento sintetico si rideterminava il reddito complessivo prescindendo dalle singole categorie reddituali e basandosi su "elementi e circostanze di fatto certi" (così il vecchio art. 38) finora generalmente individuati nelle spese sostenute dal contribuente presumendo che le spese non potevano che essere alimentate dal reddito.

L'accertamento sintetico basato sul redditometro a sua volta finora era basato sulla disponibilità di alcuni elementi patrimoniali (veicoli, immobili, imbarcazioni ecc..) individuati attraverso decreti ministeriali: basandosi sulla disponibilità di beni o comunque su elementi indici di capacità contributiva la norma dell'art. 38, comma 4 prevedeva la possibilità di procedere ad accertamento sintetico solo se "*il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta*".

Con le modifiche apportate all'art. 38 le cose cambiano radicalmente: ora infatti gli uffici possono **sempre** procedere ad accertamento sintetico (anche da redditometro) **basandosi esclusivamente sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta** ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi di precedenti periodi di imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Cade quindi la condizione dell'incongruità per due o più periodi di imposta bastando l'incongruità anche per un solo periodo. L'accertamento sintetico si può fondare altresì sul contenuto induttivo di **elementi di capacità contributiva** (il vero e proprio redditometro) individuato con apposito decreto del Ministero dell'Economia mediante l'analisi di **campioni significativi di contribuenti**, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Altra novità di rilievo è che prima delle modifiche introdotte, l'accertamento sintetico era possibile solo qualora il reddito complessivo accertabile eccedeva di almeno un quarto (25%) quello dichiarato, mentre è possibile se l'eccedenza è di un quinto (20%).

Infine si segnala l'abrogazione della norma che in precedenza considerava gli incrementi patrimoniali sulla base del reddito degli ultimi 5 anni. La perdita di questo automatismo avrà riflessi negativi per il contribuente che sarà costretto a fornire documentazione e prove con maggiore difficoltà.

E' inoltre non privo di rilevanza il fatto che mentre gli studi di settore si fondano su una presunzione semplice, l'accertamento sintetico e il redditometro si fondano su una presunzione legale.

Gli uffici hanno **l'obbligo di invitare il contribuente ad un contraddittorio per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento** cui deve far seguito il procedimento di accertamento con adesione.

Le nuove regole si applicano generalmente dal periodo d'imposta 2009 non potendo avere effetto retroattivo.

Siamo di fronte, in sintesi, ad un allargamento pressoché illimitato dello strumento dell'accertamento sintetico che interessa una vastissima platea di contribuenti, e chi dovesse esserne oggetto dovrà fornire le prove contrarie alle presunzioni degli uffici, cosa, purtroppo, non sempre agevole.